



A.D.R.
Rilascio del certificato barrato rosa DTT307
Chiarimenti MIT

FAI INFORMA 151/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, con circolare prot.18823 del 1° Luglio u.s, la Div.3 della Direzione generale per la motorizzazione ha fornito alcuni chiarimenti sul primo rilascio del certificato barrato rosa “DTT307”, per i veicoli adibiti al trasporto di alcune merci pericolose completi o completati.

Dopo aver ribadito che sia per i veicoli completi sia per quelli completati, il rilascio del certificato di approvazione in questione è successivo all’effettuazione di una visita e prova dove sono verificati gli adempimenti alle prescrizioni del cap. 9.2 e ai cap. dal 9.3 al 9.8 dell’ADR (a seconda del caso che ricorre), la circolare detta alcune prescrizioni per evitare la duplicazione della visita e prova per il rilascio del barrato rosa, oltre a quella prevista in fase di omologazione del veicolo prototipo.

In particolare, per entrambe queste tipologie di veicoli, se il rigo 50 “*Omologato conformemente alle prescrizioni di progettazione per il trasporto di merci pericolose*” del certificato di omologazione COC è compilato e nel rigo 52 “*Osservazioni*” è esplicitamente indicato che il veicolo è conforme alle prescrizioni dell’ADR di cui al capitolo 9.2, è sufficiente che durante la visita e prova effettuata sul prototipo ai fini omologativi, su richiesta del costruttore sia rilasciato un attestato provvisorio ADR (nel formato allegato alla circolare MIT), firmato in modalità digitale dal funzionario che effettua le prove ed attestante l’ottemperanza ai requisiti previsti, secondo il caso che ricorre, ai capitoli dal 9.3 al 9.8 dell’A.D.R. A quel punto, il barrato rosa definitivo potrà essere rilasciato in via amministrativa, contestualmente all’immatricolazione, senza necessità di ripetere la visita e prova e senza dover corrispondere ulteriori pagamenti (eccetto le imposte di bollo previste per la presentazione dell’istanza del certificato di approvazione ADR definitivo), presentando il suddetto documento provvisorio in modalità digitale.

Viceversa, se il costruttore o l’allestitore non intendessero richiedere l’attestato provvisorio di approvazione ADR prima dell’immatricolazione, l’utente dovrà sottoporre il veicolo in fase di immatricolazione a visita e prova presso un UMC secondo la prassi attualmente in uso.

FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani – Associazione Provinciale di Torino

INTERPORTO SITO - Via San Luigi n. 7 - 10043 Orbassano (TO)
Tel. 011/34.90.110 - Fax 011/55.08.081 – info@fai torino.it

Nelle approvazioni in unico esemplare, il certificato provvisorio può essere redatto dal tecnico che esegue l'ispezione; anche in questo caso, il barrato rosa definitivo verrà rilasciato in via amministrativa in fase di immatricolazione presentando l'attestato ADR provvisorio e senza necessità di ripetere la visita e prova.

L'unico caso, infine, in cui l'Autorità competente rilascia il certificato di approvazione ADR per via esclusivamente amministrativa, dispensando, quindi, il veicolo dalla visita e prova per il rilascio di detto certificato, è quello dei trattori per semirimorchi a condizione che il costruttore riconosciuto dall'Autorità competente abbia preventivamente presentato una dichiarazione di conformità ai dettami del cap. 9.2 dell'ADR.